

## Condizioni Speciali

### **Art. 8 - Prestazioni**

#### **Paragrafo "COPERTURA FACOLTATIVA INTEGRATIVA ALLA COPERTURA BASE"**

L'art. 8 delle Condizioni di Assicurazione si intende così integrato:

"La copertura facoltativa integrativa può essere attivata solo quando l'assicurato ha scelto l'importo massimo della parte obbligatoria, pari a Euro 120.000,00.

Nel caso in cui l'assicurato abbia scelto un capitale facoltativo e la Compagnia abbia liquidato il capitale previsto per la prestazione Malattia Grave, il Capitale Assicurato residuo sarà pari al rimanente 70% del totale (base e facoltativo), con la parte integrativa che sarà mantenuta, per differenza, solo se questa supererà l'importo massimo obbligatorio, pari a Euro 120.000,00."

- Fermo il resto –